



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsa.it info@confisal-unsa.it



Prot. n. 217/20

Roma, 06 ottobre 2020

Al Direttore Generale del Personale e
Della Formazione del D.O.G.
Dott. Leopizzi Alessandro

E p.c.

Al Capo Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Dott.ssa Barbara Fabbrini

Oggetto: Congedo ex art. 25 DL n. 18/2020.

In riferimento alla nota di codesta Amministrazione Prot. N. 116/1/SB/I del 17/09/2020 con la quale si dispone che la disciplina di cui agli articoli 23 e 25 del DL n. 18/2020 sia da ricondurre alla fattispecie prevista dall'articolo 34, comma 5, del DLvo n. 151/2001, premesso che ai lavoratori regolamentati dall'articolo 25 del DL n. 18/2020 si applicano le previsioni di cui all'articolo 23 dello stesso decreto, si osserva che:

- L'articolo 23, comma 1, introduce per l'eccezionalità dello "stato di emergenza" in atto una innovazione in termini di "congedi speciali":
 - quantifica la durata, massimo 30 giorni, limitandone il periodo di tempo - 5/3/2020 – 31/8/2020 - entro il quale fruirne;
 - individua i beneficiari, genitori lavoratori dipendenti privati e pubblici con bambini fino a 12 anni di età;
 - riconosce, per i giorni di "congedo speciale", una "indennità" di ammontare pari al 50% della retribuzione spettante, quest'ultima determinata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del DLvo n. 151/2001 (e in tale caso, contrariamente a quanto previsto per il congedo parentale dall'art. 34 del DLvo 151/2001, è escluso dal computo il rateo della 13^a mensilità);

- L'articolo 23 stabilisce che gli eventuali periodi di "Congedo parentale", di cui agli artt. 32 e 33 del DLvo n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il "periodo di sospensione" (5/3/2020 – 31/8/2020):
 - siano convertiti nello specifico congedo di cui al comma 1 dello stesso articolo 23;
 - per i giorni di congedo speciale si ha diritto ad una "indennità" pari al 50% della retribuzione;
 - i giorni di congedo speciale non devono essere computati a titolo di "congedo parentale";
 - i giorni di congedo speciale non devono essere indennizzati a titolo di "congedo parentale";

con ciò escludendo quindi qualsiasi assonanza o riferimento al trattamento economico e normativo spettante nel caso dei congedi parentali di cui agli articoli 32, 33 e 34 del DLvo n. 151/2001.

È utile nell'occasione rammentare che il CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali all'articolo 44, comma 3, relativamente ai primi 30 giorni di "congedo parentale", prevede che per tale periodo:

- non c'è riduzione delle ferie;
- spetta l'intera retribuzione;
- è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

Per utilità, di seguito la regolamentazione dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 34 del DLvo n. 151/2001:

- spetta per ogni bambino di età non superiore ai 12 anni;
- i genitori possono astenersi dal lavoro nel limite massimo di 10 mesi, ripartito fra madre lavoratrice e padre lavoratore nel limite massimo di 6 mesi ciascuno e comunque fino a concorrenza complessiva dei dieci mesi;
- relativamente al trattamento economico e normativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Centrali, spetta:
 - una "indennità" di importo pari al 30% della retribuzione, comprensiva del rateo della 13^a mensilità;
 - tale indennità spetta per i primi 6 mesi e comunque nel limite dei 6 anni di età del bambino;
 - per i mesi ulteriori ai primi 6, sempre nel limite dei 6 anni di età del bambino, l'indennità pari al 30% della retribuzione spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'A.G.O.

E' di tutta evidenza la differenza esistente fra "congedo speciale Covid19" e "congedo parentale", dove il primo riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione nel limite dei 12 anni di età del bambino mentre il secondo riconosce una indennità pari al 30% della retribuzione nel limite dei 6 anni di età del bambino.

Per quanto sopra riteniamo che l'assunto dell'Amministrazione non sia in linea con lo spirito e la sostanza dell'articolo 23 del DL n. 18/2020, nel particolare:

- il congedo speciale di cui all'articolo 23 è da considerarsi una "novità", speciale e limitata in quanto a giornate e periodo di fruizione;
- il congedo speciale ha avuto una sua copertura economica specifica nel bilancio statale;
- l'automatismo nella conversione da "congedi parentali", eventualmente fruiti nel periodo considerato, in "congedi speciali" presuppone che il legislatore abbia voluto facilitare la cura dei bambini in tale periodo senza alterare o ridurre i diritti previsti dall'articolo 32 del DLvo n. 151/2001.

A rafforzare tale proposito il legislatore ha statuito che i giorni di congedo speciale non devono essere computati né indennizzati a titolo di congedo parentale, escludendo in tale assunto qualsiasi richiamo o similitudine con il trattamento economico e normativo previsto per i congedi parentali di cui all'articolo 34 del DLvo n. 151/2001.

In conclusione si chiede a codesta Amministrazione di sospendere/ritirare qualsiasi provvedimento che sia in contrasto con quanto da noi rappresentato, ed eventualmente, nel dubbio, chiedere al Ministero della Funzione Pubblica un parere in proposito.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da

MASSIMO BATTAGLIA

C = IT
Data e ora della firma:
06/10/2020 12:54:43